



CITTÀ DI AMANTEA

(Prov. di Cosenza)

ORDINANZA N° 159 DEL 08.05.2020

Oggetto: Misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Sospensione dei mercati ortofrutticoli giornalieri ubicati in Piazza Mercato Nuovo del capoluogo ed in via Mercato della frazione Campora San Giovanni - Ordinanza ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 267/2000 in materia di igiene e sanità pubblica.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

PRESO ATTO che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

PRESO ATTO della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito in L. 5 marzo 2020, n. 13, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019", che, tra l'altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili all'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 27 aprile 2020;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 37 del 29 aprile 2020 recante " Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica: Disposizioni relative alle attività di ristorazione e somministrazione di alimenti e bevande, attività sportive e amatoriali individuali e agli spostamenti delle persone fisiche nel territorio regionale" che al punto 9 consente "l'attività di commercio di generi alimentari presso i mercati all'aperto, inclusa la vendita ambulante anche fuori dal proprio Comune, fermo restando il rispetto delle distanze interpersonali, l'uso delle mascherine;



CITTÁ DI AMANTEA

(Prov. di Cosenza)

RITENUTO di dover adottare, in attuazione delle normative emanate, misure di natura precauzionale territoriale rimesse alla competenza delle Amministrazioni Locali, tese a prevenire una possibile potenziale trasmissione del virus soprattutto in caso di svolgimento di eventi e in ogni altra forma di aggregazione svolta sia in luoghi chiusi che aperti al pubblico, quali i mercati giornalieri e settimanali su suolo pubblico e le attività ricettive e di somministrazione di alimenti e bevande che non possano consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;

VISTA la relazione del 08.05.2020, trasmessa dal Comando di Polizia Municipale dalla quale emerge quanto segue: *“AREA MERCATO CAPOLUOGO: 1. l'area risulta delimitata da una cancellata perimetrale, al momento del controllo non in uso, che necessita di manutenzione ai fini del corretto funzionamento; 2. I servizi igienici risultano in condizioni igienico-sanitarie non idonee alla fruizione da parte del pubblico; 3. I banchi d'esposizione, delle dimensioni di Larghezza 61 cm e Lunghezza 200 cm, in alcune file disposti in coppia, hanno una distanza gli uni dagli altri da 1,55 m a 1,70 m; 4. la parte destinata alla vendita di pesce, delimitata da muretti, è formata da due unità di dimensioni 400 cm x 5,50 cm e 600 cm x 5,50 cm; 5. l'area necessita di pulizia straordinaria. AREA MERCATO FRAZ. CAMPORA S. GIOVANNI: 1. l'area risulta in parte delimitata da ringhiera e una parte di libero accesso; 2. I servizi igienici risultano chiusi senza possibilità di verificare le condizioni; 3. I banchi d'esposizioni, disposti in coppia su n. 4 file, di dimensioni Larghezza 60 cm e Lunghezza 200 cm, hanno una distanza gli uni dagli altri che varia da 1,30 m a 1,90 m”;*

RITENUTO che tale contesto, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare una compiuta azione di prevenzione, impone l'assunzione immediata di ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica, individuando idonee precauzioni per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività;

PRESO ATTO che è stato investito l'Ufficio Tecnico Comunale per la redazione di proposta progettuale per la risistemazione complessiva delle due aree mercatali ed in particolare per l'adeguamento delle due strutture comunali alle disposizioni impartite per il contenimento del rischio di contagio da diffusione del virus COVID-19;

VALUTATO che, allo stato attuale, non è possibile consentire lo svolgimento delle attività di vendita in condizioni di piena sicurezza sia per i venditori che per gli avventori;

RITENUTO di provvedere anche in merito a tutte le situazioni per le quali possano crearsi situazioni di assembramento e di mancato rispetto della distanza sociale di sicurezza, nel rispetto della normativa nazionale per lo svolgimento di attività di vendita nei luoghi pubblici o privati aperti al pubblico;



CITTÀ DI AMANTEA

(Prov. di Cosenza)

RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della sanità pubblica;

DATO ATTO CHE in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 833/1978 e dell'art. 117 del D.Lgs. n. 112/1998, le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale nell'ambito del territorio comunale;

VISTI

-l'art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. che al comma 5 statuisce: "in particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale";

-le disposizioni regolamentari vigenti in materia;

-il Regolamento Comunale per l'ordinamento generale dei servizi e degli uffici;

-lo Statuto Comunale;

con i poteri del Sindaco

ORDINA

Per le motivazioni in premessa, che formano parte integrante della presente Ordinanza, la sospensione delle attività di vendita all'interno dei mercati ortofrutticoli giornalieri di piazza Mercato Nuovo del Capoluogo e di via Mercato della Frazione, fino all'adeguamento degli spazi, tale da consentirne la fruizione nel rispetto delle previsioni di contenimento del contagio da Covid-19 e, comunque, non oltre il 25 maggio.

Salvo che il fatto costituisca reato, i trasgressori alla presente Ordinanza saranno perseguiti ai sensi dell'art. 4 commi 1, 2, 5 del D.L. 19 del 25 marzo 2020, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000 con la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni.

All'atto dell'accertamento delle violazioni di cui al comma 2, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l'autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell'attività per una durata non superiore a 5 giorni. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.

DISPONE

L'invio di copia della presente Ordinanza al sig. Prefetto di Cosenza, alle Forze di Polizia operanti sul territorio ed al Comando Polizia Municipale, alle quali ne è demandata l'esecuzione;



CITTÁ DI AMANTEA

(Prov. di Cosenza)

DISPONE ALTRESI'

La pubblicazione sul sito web istituzionale all'indirizzo www.comuneamantea.gov.it.

AVVERTE

Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. della Calabria, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

8 maggio 2020

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
(SURACE - TURCO - NUOVO)

Surace